



COMUNE DI PESCOPENNATARO

(Provincia di Isernia)

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 83 del 30/12/2021

OGGETTO: D.L. N. 73/2021 ART. 53 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19- INDIRIZZI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 18:00, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Carmen CARFAGNA e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco	X	
2	MARCHETTI Lucrezia	Vicesindaco	X	
3	TERRERI Simone	Assessore	X ^(**)	
		TOTALE	3	0

^(*) Assenza giustificata.

^(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24/08/2021 è stato approvato il Regolamento contenente le modalità per effettuare la giunta comunale in modalità telematica.

Le proposte della giunta odierna sono state tutte preventivamente trasmesse a disposizione della Giunta che ne è a conoscenza attraverso l'invio mediante posta elettronica delle singole proposte. Il Sindaco/Presidente Carmen CARFAGNA, accertato, con l'ausilio del Segretario comunale a scavalco, collegata in videoconferenza, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI il numero legale dei componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea – accertato, altresì, che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza (videochiamata di gruppo mediante WhatsApp) assicura una qualità sufficiente per effettuare e comprendere gli interventi e constatare le votazioni, nonché di essere i soli presenti alla videoconferenza – dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

Il Sindaco/Presidente Carmen CARFAGNA premette che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta n. 83-2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche");

CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono a far fronte alle spese ordinarie per il proprio nucleo familiare;

VISTO che con Decreto Legge n. 73 del 25/5/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza covid in tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali" art. 53, sono stati stanziati ulteriori fondi, per far fronte alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

VISTA la Legge 23.07.2021 n. 106 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che dopo il comma 1 dell'art. 53 inserisce il seguente: "1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed il successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 con la quale è stata disposta l'assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, che con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto a disciplinare;

PRESO ATTO che l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 all'art. 2 comma 6, dispone quanto segue: "L'ufficio di Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

EVIDENZIATO quindi che la platea di riferimento dell'intervento dovrà comprendere prioritariamente soggetti con disagio economico, sopravvenuto in ragione dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da virus COVID19 oltre all'utenza già nota ai servizi sociali dell'Ente che, per varie motivazioni, quali indigenza dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorativa per gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo periodo, disagio sociale ed economico, sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;

VISTO il decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie»;

CONSIDERATO che:

- l'impiego del Fondo di solidarietà alimentare è esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
- il riparto è definito sulla base dei seguenti criteri, indicati dal comma 1 dell'art.53 del DL 73/2021 (cd. DL Sostegni Bis): a) una quota pari al 50% del totale del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50% del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal MEF; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può risultare inferiore ad euro 600,00. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata,

- la tabella di riparto completa con il dettaglio per ogni singolo comune indicata nell'Allegato A del decreto in parola prevede per il Comune l'erogazione di importo complessivo di € 1.778,52;
- il Comune è da sempre impegnato nell'analisi dei bisogni del territorio e alla messa in atto di azioni di sostegno capaci di svolgere un'efficace funzione di aggancio e orientamento per le persone interessate dai nuovi bisogni generati dalla crisi economica legata al COVID ed agevolare l'accesso alla rete dei servizi esistente e alle risorse che verranno rese disponibili alle famiglie in stato di bisogno;

RAVVISATA pertanto la necessità di definire la ripartizione delle somme da destinare per erogazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021;

RITENUTO pertanto, di prevedere interventi di sostegno economico al fine di favorire agevolazioni finanziarie, come di seguito:

- al pagamento di utenze (100 % sull'importo complessivo erogato);

RILEVATA l'urgenza di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessari e per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare;

PRESO ATTO che per il corrente anno la somma di due pensioni minime INPS è pari ad €. 13.405,08;

RITENUTO, quindi, dover fornire indirizzi in merito all'utilizzo dei suddetti fondi per la cui gestione viene data massima autonomia agli enti nel rispetto delle finalità degli stessi e assicurando celerità nelle procedure;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dell'assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 1.778,52, per le finalità di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021: "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

DI STABILIRE che le modalità di erogazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021, di cui al citato art. 53 del D.L. 73/2021, sono così ripartite:

- al pagamento di utenze (100 % sull'importo complessivo erogato);

DI FORMULARE i seguenti indirizzi e criteri preferenziali di massima per il responsabile dell'area amministrativa al fine dell'individuazione, previo avviso pubblico, della platea dei beneficiari:

- nuclei familiari che hanno subito una certificata perdita di entrate reddituali (almeno del 25%) in conseguenza della cessazione obbligatoria o riduzione oraria dell'attività produttiva di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni dettate per contrastare la diffusione del coronavirus, risultante dalla comparazione della certificazione ISEE riferita agli anni 2019 e 2020;
- nuclei familiari che, in ogni caso, manifestano e attestano chiare, contingenti e comprovate problematiche economiche a causa dell'emergenza sanitaria in atto;
- qualora il nucleo familiare non si trovi in una delle predette condizioni, che costituiscono "indice di disagio economico/sociale", non avrà diritto ad alcun contributo;
- per l'individuazione delle priorità, nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del reddito complessivo del nucleo familiare, ferma restando, la priorità ai nuclei familiari che non sono allo stato assegnatari di sostegno pubblico;

DI FORMULARE i seguenti ulteriori indirizzi e criteri per l'erogazione del contributo a sostegno del pagamento delle utenze:

- l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare l'importo massimo concedibile di cui alle tabelle sottostanti:

Composizione nucleo familiare	Entità contributo Importo massimo	Ammontare del reddito complessivo anno 2020		
		Da euro 0,00 a euro 6.702,54	Da euro 6.702,54 a euro 13.405,08	Oltre euro 13.405,08
n. 1 persona	Fino ad euro 250,00	100% (max 250,00)	80% (max 200,00)	50% (max 125,00)
n. 2 persone	Fino ad euro 500,00	100% (max 500,00)	80% (max 400,00)	50% (max 250,00)
n. 3 persone e oltre	Fino ad euro 750,00	100%	80%	50%

		(max 750,00)	(max 600,00)	(max 375,00)
--	--	--------------	--------------	--------------

- il contributo è riferito al pagamento per le utenze relative alla casa di residenza e al periodo decorrente da gennaio 2021 fino alla data di scadenza dell'avviso;
- l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta;
- il richiedente dovrà impegnarsi alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento;

DI STABILIRE che la platea dei beneficiari dovrà essere individuata sulla base dei criteri come sopra dettati e fino a concorrenza del contributo totale riconosciuto al Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti i provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;

UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;

VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;

ACQUISITO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed integralmente riportati nell'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione e, pertanto:

DI PRENDERE ATTO dell'assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 1.778,52, per le finalità di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021: "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

DI STABILIRE che le modalità di erogazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021, di cui al citato art. 53 del D.L. 73/2021, sono così ripartite:

- al pagamento di utenze (100 % sull'importo complessivo erogato);

DI FORMULARE i seguenti indirizzi e criteri preferenziali di massima per il responsabile dell'area amministrativa al fine dell'individuazione, previo avviso pubblico, della platea dei beneficiari:

- nuclei familiari che hanno subito una certificata perdita di entrate reddituali (almeno del 25%) in conseguenza della cessazione obbligatoria o riduzione oraria dell'attività produttiva di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni dettate per contrastare la diffusione del coronavirus, risultante dalla comparazione della certificazione ISEE riferita agli anni 2019 e 2020;
- nuclei familiari che, in ogni caso, manifestano e attestano chiare, contingenti e comprovate problematiche economiche a causa dell'emergenza sanitaria in atto;
- qualora il nucleo familiare non si trovi in una delle predette condizioni, che costituiscono "indice di disagio economico/sociale", non avrà diritto ad alcun contributo;
- per l'individuazione delle priorità, nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del reddito complessivo del nucleo familiare, ferma restando, la priorità ai nuclei familiari che non sono allo stato assegnatari di sostegno pubblico;

DI FORMULARE i seguenti ulteriori indirizzi e criteri per l'erogazione del contributo a sostegno del pagamento delle utenze:

- l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare l'importo massimo concedibile di cui alle tabelle sottostanti:

Composizione nucleo familiare	Entità contributo Importo massimo	Ammontare del reddito complessivo anno 2020		
		Da euro 0,00 a euro 6.702,54	Da euro 6.702,54 a euro 13.405,08	Oltre euro 13.405,08
n. 1 persona	Fino ad euro 250,00	100% (max 250,00)	80% (max 200,00)	50% (max 125,00)

n. 2 persone	Fino ad euro 500,00	100% (max 500,00)	80% (max 400,00)	50% (max 250,00)
n. 3 persone e oltre	Fino ad euro 750,00	100% (max 750,00)	80% (max 600,00)	50% (max 375,00)

- il contributo è riferito al pagamento per le utenze relative alla casa di residenza e al periodo decorrente da gennaio 2021 fino alla data di scadenza dell'avviso;
- l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta;
- il richiedente dovrà impegnarsi alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento;

DI STABILIRE che la platea dei beneficiari dovrà essere individuata sulla base dei criteri come sopra dettati e fino a concorrenza del contributo totale riconosciuto al Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

DI TRASMETTERE, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg. Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line, nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 07/01/2022 a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco

F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.

Pescopennataro, lì 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco

F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 30/12/2021, a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco

F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
